



**Circolare N. 117**

Al Personale ATA  
Alla Direttrice SGA

**Oggetto: Fruizione ferie pregresse – Scadenza 30 aprile 2025**

Si ricorda al personale ATA a tempo indeterminato che le ferie non godute devono essere utilizzate **obbligatoriamente entro il 30 aprile 2025**.

Le richieste di ferie, una volta autorizzate, potranno essere modificate solo per **gravi e documentati motivi**.

La definizione del piano ferie seguirà questi criteri:

- Se tutto il personale di una stessa qualifica richiede lo stesso periodo, la richiesta sarà modificata per chi si rende disponibile; in assenza di disponibilità, si applicherà il criterio della **rotazione**.
- Eventuali esigenze particolari, **motivate per iscritto**, saranno valutate.

Si ricorda inoltre che, secondo la normativa vigente, **le ferie non fruite nell'anno scolastico 2023/24 devono essere utilizzate entro e non oltre il 30 aprile 2025 e non possono essere monetizzate** (art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228). Dopo questa data, potranno essere concesse solo in casi eccezionali, con specifico provvedimento del Dirigente scolastico.

Per esigenze organizzative, si invita a presentare la richiesta **entro il 24 febbraio**, coordinandosi con i colleghi per garantire la copertura del servizio. L'obiettivo è evitare assegnazioni d'ufficio, che diverrebbero inevitabili in caso di mancata collaborazione.

Si approfitta dell'occasione per precisare che non è possibile utilizzare per lo stesso periodo del collega assente i due istituti previsti dal CCNL vigente: intensificazione e straordinario.

**L'intensificazione oraria prevede il compimento di attività extra rispetto a quelle previste ordinariamente in casi straordinari o di emergenza, ma devono comunque rientrare entro l'orario lavorativo giornaliero.**

Si tratta di intensificazione oraria, ad esempio, quando viene richiesto di sostituire un collega assente e di svolgere le attività a lui assegnate entro l'orario di lavoro.

**Lo straordinario, invece, prevede lo svolgimento di attività lavorative oltre l'orario di lavoro giornaliero.**

Si tratta di straordinario, ad esempio, nei casi di rientro pomeridiano a scuola per pulire gli spazi assegnati a un collega assente, oppure per svolgere attività di sorveglianza, manutenzione, ecc..

E' evidente quindi che i due istituti non possono coesistere per la stessa attività.

Si precisa che i tempi e i modi per la gestione dei due istituti sono oggetto di contrattazione sindacale, nei limiti di quanto stabilito dal CCNL vigente.

Lucera, 13/02/2025

F.to il Dirigente Scolastico

**Pasquale Trivisonne**

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del  
D.Lgs n. 39/93)